

numero 2/2024

ISSN 3035-1839

DOI: 10.69099/RCBI-2024-2-02-W3F

costituzionalismo britannico e irlandese

Giurisdizione costituzionale

Il sistema di garanzie giurisdizionali inglesi nei procedimenti di estradizione: il caso *Assange*

Mario Serio

Già Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato
Università degli Studi di Palermo

IL SISTEMA DI GARANZIE GIURISDIZIONALI INGLESI NEI PROCEDIMENTI DI ESTRADIZIONE: IL CASO ASSANGE*

di MARIO SERIO**

ABSTRACT (ITA): Il procedimento di estradizione regolato dal diritto inglese in virtù dell'*Extradition Act* del 2003 si arricchisce del nuovo vigore interpretativo mostrato nel 2024 dalla High Court inglese chiamata a giudicare sul ricorso proposto da Julian Paul Assange, detenuto nel Regno Unito, nei confronti di una propria precedente decisione di accoglimento della richiesta del governo statunitense di sottoporlo in quel paese a processo per una lunga lista di reati e del relativo ordine da parte del ministro competente. La recente pronuncia di accoglimento del ricorso, che ha poi portato alla rinuncia alla richiesta di estradizione da parte del governo straniero, si segnala per aver sapientemente coniugato principi fondamentali della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani con la sua trasposizione inglese avvenuta mediante lo *Human Rights Act* del 1998. In particolare, la High Court ha analizzato, con nitido rigore argomentativo, la compatibilità della richiesta di estradizione e dei motivi posti a suo fondamento con libertà individuali garantite dalla Convenzione, quali la libertà di espressione ed il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità. La conclusione è stata negativa, essendosi ritenuto che la celebrazione del processo negli Stati Uniti per fatti inerenti all'attività dell'estradando nell'organizzazione di Wikileaks quale presidio della libera circolazione di notizie di interesse pubblico avrebbe, appunto, messo a repentaglio i valori protetti dalla Convenzione. Su questa base la High Court ha autorizzato lo stesso Assange ad impugnare la precedente sentenza autorizzativa dell'extradizione. Il saggio si concentra sull'analisi delle ragioni legittimanti l'impugnazione sotto il profilo del precedente provvedimento autorizzativo ed esprime un messaggio di fiducia sulla perdurante partecipazione dell'ordinamento inglese, pur dopo la fuoriuscita dall'Unione Europea, ad una lingua comune ai paesi di *civil law* sui temi riflettenti la tutela dei diritti umani. Sotto altro angolo visuale la pronuncia in esame, pur affrontando un caso di non comune difficoltà per una pluralità di aspetti, sembra aver smentito la massima secondo cui *hard cases make bad law*.

ABSTRACT (ENG): The proceedings that have taken place in the United Kingdom courts with regard to the request of THE US Government to extradite Julian Paul Assange for a long list of offences each implying maximum penalties of up to 10 years have attracted a very strong interest worldwide and, at the same time, have provided useful examples of the way the principles enshrined in the 1950 European Convention on Human Rights, and its transposition into the 1998 Human Rights Act, have been interpreted in the light of the dispositions of the Extradition Act 2003. In March 2024 the High Court has granted leave to appeal the previous decision to extradite him by the District Judge and consequently to send the case to the Secretary of State so that he could issue the extradition order. In fact, that decision was found to have been wrong by reason of its being contrary to the non-discrimination based on nationality principle and, as a direct consequence, to article 10 of the Convention protecting the liberty of expression. As a result of the judgment the US Government withdrew its request and Assange has been discharged, following a plea bargain for only one of the 18 original counts, which led to the imposition of a sentence whose length equalled that of the years in prison already served in the United Kingdom. The essay concentrates on the articulated reasons given by the High Court to reaffirm fundamental values. It concludes that the judgment appears to be perfectly in line with universal principles aiming at the protection of human rights and reveals an approvable propensity to let the European Convention permeate to an high degree the English common law, so enabling it to perpetuate its adhesion to a common core of fundamental principles. On the other hand, the decision made in this case by the High Court seems to be perfectly apt to contradict the well-known maxim according to which "*hard cases make bad law*".

PAROLE CHIAVE: Estradizione, Condizioni, Preclusioni.

* Contributo sottoposto a *double blind review*.

** Già professore ordinario di Diritto privato comparato nell'Università di Palermo.

KEYWORDS: extradition, assurances, bars to extradition.

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica: non sempre “*hard cases make bad law*”; 2. La genesi del procedimento di estradizione nei confronti di Julian Paul Assange e la natura dei reati contestatigli negli Stati Uniti d’America; 3. Il contesto di svolgimento del giudizio del 2024 davanti la High Court inglese; 4. La piattaforma costitutiva della richiesta statunitense di estradizione e la difesa di Assange; 4.1. I motivi addotti per ottenere l’autorizzazione ad impugnare la decisione di estradizione; 4.2. I tre motivi di ricorso accolti; 4.2.1. La violazione dell’articolo 10 della CEDU in tema di libertà d’espressione; 4.2.2. Il pregiudizio a carico dell’estradando in ragione della sua nazionalità straniera; 4.2.3. Il divieto di estradizione discendente dalla insufficiente tutela rispetto al pericolo dell’inflizione della pena di morte; 5. L’articolazione della sentenza della High Court; 6. L’epilogo del procedimento davanti la High Court; 7. Le reazioni dei giuristi inglesi: spunti per riflessioni finali all’insegna di un’auspicabile “*koine*” europea in materia di libertà di espressione.

1. Premessa metodologica: non sempre “*hard cases make bad law*”

È radicata nella tradizione degli ordinamenti di *common law* la massima che dà il titolo a questa premessa. Vasta e qualificata è la letteratura giuridica sviluppatasi in entrambe le sponde dell’Atlantico per definire, spiegare, ridurre a razionalità, o quanto meno dotare di un fondamento storico-fattuale l’aforisma, ossia decretarne la validazione alla stregua delle concrete circostanze nelle quali esso è stato invocato. L’occasione è data allorché si tratti di giustificare decisioni che si prevede possano lasciare il campo a perplessità soprattutto in ordine alla loro coerenza con un già ben definito assetto precedenziale¹. Perché inevitabilmente nel corpo vivo del diritto giurisprudenziale, il *judge-made law*, è destinato ad inserirsi il tema del rapporto tra la particolare difficoltà del caso in relazione alla sua soluzione ed alla sua importanza, da una parte, e, d’altra parte, la coerenza sistematica che una siffatta declinazione ordinamentale esige. È noto che la stessa espressione “*hard cases make bad law*”, la cui fortuna nel tempo si è accresciuta in misura diretta della sua capacità di richiamare prestigiose riflessioni, è stata tenuta a battesimo in specifici contesti giurisprudenziali al cui interno, già nella mente degli stessi giudici, aveva iniziato ad insinuarsi il rovello che la decisione che si accingevano a prendere avrebbe potuto essere influenzata dalle peculiari circostanze del caso, con la consapevole conseguenza dell’apertura di una pericolosa breccia nella struttura dell’intero sistema giurisprudenziale².

¹ Sulla rilevanza del principio dello *stare decisis* come contrassegno qualificante il *common law* inglese si può veder G. CRISCUOLI - M. SERIO, *Nuova introduzione allo studio del diritto inglese*, seconda edizione, Milano, 2021, 285 ss. Naturalmente indimenticabili sono le pagine dedicate all’aderenza al precedente, in quanto portato di un elemento subconscio del processo decisionale, di B. N. CARDOZO, *The Nature of the Judicial Process*, New Haven, rist. 1949, 142 ss.

² L’espressione appare già in una sentenza inglese del 1837 nel caso inglese *Hodgens v Hodgens* (1837) 7 Eng Rep. 14, in cui Lord Wynford dichiarò di essere a conoscenza dell’espressione in parola, aggiungendo che si sarebbe astenuto dal rafforzarla con la propria sentenza in materia di assegno di mantenimento coniugale nell’ipotesi di scioglimento del matrimonio. In un altro caso inglese del decennio successivo, *Winterbottom v Wright* (1847) 152 Eng Rep 402, riguardante il diniego di affermazione di una responsabilità vicaria, che pur le speciali circostanze avrebbero suggerito, uno dei giudici della corte chiamata a pronunciarsi, Rolfe, disse che gli *hard cases* possiedono l’attitudine ad introdurre *bad law*. Ancor più sferzante, ed al tempo stesso illuminante, fu l’opinione dissenziente del giudice Holmes della Corte suprema statunitense che, in un caso legato alla normativa in materia di cartelli anticoncorrenziali, *Northern Securities Co. v United States* 193 US 197 (1904), disse che quelli che vengono considerati “*great cases*”, lo sono non tanto per la loro intrinseca importanza quanto per la capacità di suscitare nel giudice sentimenti di tale intensità emotiva da portarlo a

Giova in questa sede preliminare ad uno studio circoscritto ad una specifica vicenda, che pur ha attratto l'attenzione planetaria per effetto della sua obiettiva importanza sia sul piano esistenziale della parte interessata sia nel campo dei principi che governano gli stati democratici, limitare l'analisi sulla massima ai soli riflessi definitivi di un "hard case" al fine di verificare l'apponibilità dell'etichetta al caso cui questo saggio è dedicato e riguardante la nota e travagliatissima storia processuale ed istituzionale del giornalista australiano Julian Paul Assange. Ben può osservarsi a mo' di esordio che quel caso appare soddisfare tutti i parametri ormai da tempo circolanti, ed illustrati nelle note che precedono, per l'attrazione di una vicenda giudiziaria determinata nell'orbita degli "hard cases". E ciò tanto se ne venga considerata la difficoltà decisoria correlata alle questioni dedotte in giudizio quanto se ne svetti la rilevanza nei termini prima enunciati³. Caso difficile, come si vedrà, a causa della numerosità e complessità delle questioni giuridiche venute in rilievo con riguardo a normative di vertice, costituzionale e sovranazionale, nonché della altrettanto ardua riduzione ad omogeneità nel concreto quadro decisorio. Ed ancora, caso rilevante non soltanto per i destini della persona ma anche per la natura dell'attività professionale esercitata e per la compressione che la stessa avrebbe potuto subire in conseguenza della difficile decisione da adottare. Tornando, tuttavia, al quesito ed alla conseguente risposta che si avvolge attorno alla nota massima⁴, può anticiparsi che, a dispetto della sua

numero 1/2024

decisioni distorsive dell'assetto normativo. Si espresse a tal proposito raffigurando la suggestione indotta dalle particolari circostanze di un caso come se si trattasse dell'esercizio di una sorta di pressione idraulica che rendono dubbie e soggette alla loro deroga nel caso concreto regole prima incontrastate: «*a kind of hydraulic pressure which makes what previously was clear seem doubtful, and before which even well settled principles of law will bend*».

³ Abbondano gli impegni definitivi della nozione di *hard case*, di cui in questa sede possono, per ragioni di concisione e per la prevalente necessità di mantenersi aderenti al tema principale della ricerca, si possono dare solo fugaci ed essenzialissimi cenni. R. DWORKIN, *Hard cases*, in *Harvard Law Review*, 1975, 1057 ss, ne parla come di quelle fattispecie giudiziali nelle quali manchino regole di qualunque natura, legislativa o giurisprudenziale, precostituite da applicare ai fini della decisione. Egli ritenne, peraltro, che la decisione degli *hard cases* debba fondarsi su argomenti di principio e non su considerazioni di pura *policy*. P. HEATH, *Hard cases and bad law*, in *Waikato Law Review*, 2008, 1 ss, ascrive l'aforisma alle ipotesi in cui un caso difficile da risolvere possa determinare l'offuscamento della chiarezza e della purezza del diritto applicabile ed incoraggiare soluzioni fondate su eccezioni o interpretazioni forzate dirette ad assicurare la giustizia del caso concreto. SUJA THOMAS, *How atypical hard cases make bad law*, in *Wake Forest Law Review*, 2013, 989 ss. scrive che le corti di giustizia non dovrebbero dar luogo a mutamenti dell'assetto giuridico in casi in cui esso possa essere motivato dalla atipicità dei fatti con il rischio di estendere il mutamento anche a circostanze tipiche, cioè prive di quegli elementi di specialità che potrebbero alimentare *one-off decisions*. Un recentissimo studio, su cui si tornerà in seguito, S. SHAHSHAHANI, *When Hard Cases Make Bad Law. A theory of How Case Facts Affect Judge-made law*, in *Cornell Law Review*, 2024, 1 ss. offre un interessante contributo alla materia sotto un duplice punto di vista. In primo luogo perché individua il cuore del problema generato dagli *hard cases* in ciò che esso si manifesta laddove una soluzione giuridica consolidata determinerebbe un aggravamento (*hardship*) della posizione di una parte, inducendo il giudice alla tentazione di distorcere la regola vigente allo scopo di prevenire tale esito. In secondo luogo l'autore isola tre distinte ipotesi di *hard cases*: a) quelli in cui non sia possibile riconciliare la particolarità della fattispecie con le regole vigenti, b) quelli in cui la difficoltà è in diretta relazione con l'importanza assunta dalla decisione, c) quelli, infine, resi difficili dal fatto che la loro peculiarità è di intensità tale da produrre il rischio di un conflitto con il diritto vigente.

⁴ L'originale studio di S. SHAHSHAHANI, *When hard cases make bad law*, cit. propone un criterio algoritmico per l'individuazione di un *hard case* nel dichiarato proponimento di preservare l'edificio globale del diritto dal rischio di distorsioni che potrebbero sorgere dall'abuso del ricorso alla semplificazione in via equitativa, e,

stentoreità, l'esito finale del tortuoso, faticoso ed oscillante procedimento di estradizione di Assange, appunto un "hard case", non è stato affetto dalla pessimistica previsione di una sua soluzione all'insegna del cattivo governo del momento ricognitivo, interpretativo e decisorio dell'area problematica implicata. Non si è, pertanto, in presenza di una distorsione giuridica, quanto, al contrario, di una conclusione alla quale si è potuti, infine, pervenire in virtù del saggio connubio tra gli aspetti irripetibili e singolari del caso e la cornice giuridica di inquadramento. Le analitiche ragioni di una simile affermazione andranno affiorando nel corso dello svolgimento della ricerca cui deve, pertanto, rinviarsi. Ma sin d'adesso può iniziare a svilupparsi la linea esplicativa di questo incoraggiante risultato. Esso appare il frutto del ragionevole, e costituzionalmente orientato (nel senso proprio degli ordinamenti stranieri intervenuti), adeguamento alla concreta fattispecie del nugolo di principi e fattori formanti di varia natura-legislativa, giurisprudenziale, dottrina-destinati a governarla. Da qui il superamento dei timori e delle ombre proiettati dalla massima citata nel preambolo, che, almeno con riferimento alla specifica vicenda, sembra doversi convertire nella speculare affermazione che anche gli *hard cases* possono essere suscettibili di produrre *good law*⁵.

2. La genesi del procedimento di estradizione nei confronti di Julian Paul Assange e la natura dei reati contestatigli negli Stati Uniti d'America

Se si cercasse una conferma del peso che, anche nel campo giuridico, la globalizzazione dell'informazione ha via via guadagnato sarebbe esemplarmente illustrativo il caso riguardante le attività poste in essere in quel settore dal giornalista australiano Julian Paul Assange ed i loro riflessi giudiziari, fino alla richiesta della sua estradizione formulata nei confronti del governo britannico da quello statunitense.

Ed infatti, il complesso procedimento trova genesi proprio nella creazione da parte dell'estradando di Wikileaks, definita nei documenti giudiziari inglesi come «un'organizzazione di dimensioni multinazionali diretta alla tutela di dissidenti interni, rivelatori anonimi di fatti di interesse pubblico, giornalisti e partecipanti a forme socialmente diffuse di comunicazioni elettroniche che corrano il rischio della sottoposizione a procedimenti giudiziari o ad altre minacce in relazione alla loro attività giornalistico-

quindi, derogatoria, della difficoltà del caso. Egli, infatti, scrive, con una punta di provocazione intellettuale seppur votata ad una causa apprezzabile, che ad un sistema flessibile ma incerto di buone regole è preferibile uno fondato su un sistema inflessibile di cattive regole.

⁵ La dialettica che avvolge il quesito circa la intrinseca proclività degli *hard cases* a generare *bad law* ha trovato stimolanti echi in R.F.V. HEUSTON, *Hard cases make bad law*, in *Dublin University Law Journal*, 1978, 31 ss. L'autore, attraverso una complessa analisi storico-critica, manifesta la sua convinta partecipazione all'idea tradizionale assertiva della veridicità dell'adagio negli stessi termini in cui si era espresso l'anno precedente nel caso *Moynihan v Greensmith* (1977) jr 64, relativo ad una controversia peculiare in tema di decorrenza della prescrizione dell'azione per danni da lesioni personali patiti dall'attore disabile rimasto vittima di un incidente automobilistico, il giudice irlandese Murmangham che aveva proprio parlato di "old adage still being true". Si riconosce, tuttavia, la profondità del pensiero di chi, come il *Master of the Rolls* del tempo, Lord Evershed, aveva scritto che casi all'apparenza difficili possono, comunque, produrre *good law* nel senso che una decisione ben argomentata la quale trovi il conforto di una corte di vertice può concorrere a costituire un affidabile e duraturo principio di diritto.

pubblicistica»⁶. La ramificazione e la precisione delle attività informative sviluppate da Wikileaks sin dal 2006, anno della sua costituzione, hanno destato nel tempo gravi preoccupazioni nel governo statunitense per lo specifico motivo che l'organizzazione aveva sollecitato l'acquisizione di materiale informativo espressamente indicato e relativo a documenti militari e dei servizi segreti, nonché immagini fotografiche, idonei a dimostrare gli abusi commessi da parte dell'amministrazione Obama nei confronti di prigionieri detenuti nella baia di Guantanamo e sottoposti a particolarmente aggressive forme di interrogatorio. L'efficacia della rete informativa, evidentemente invisibile ai governi statunitensi succedutisi negli anni, crebbe in ragione dell'apporto prestato da un'analista dei servizi segreti americani, impiegata nei primi anni 2000 in Iraq nella campagna militare che portò alla destituzione ed alla esecuzione capitale di Saddam Hussein, Chelsea Manning, che trasmise a Wikileaks informazioni rilevanti utilizzando, in violazione di un accordo di riservatezza con il proprio datore di lavoro, le chiavi di accesso al sistema informatico. Tali notizie costituivano il sostrato probatorio degli abusi in danno dei prigionieri iracheni detenuti a Guantanamo. L'attività informativa dell'analista fu capillare, protratta nel tempo ed articolata in molteplici canali, tra i quali i filmati degli interrogatori cui i prigionieri erano sottoposti. A richiedere le informazioni, racchiuse in oltre 700.000 documenti di varia natura forniti dalla fonte, fu proprio Assange che provvide alla loro pubblicazione su Wikileaks tra il 2010 ed il 2011. La diffusione di tale materiale fu reputata dal governo statunitense una minaccia alla sicurezza nazionale in quanto, tra l'altro, rendeva pubblica l'identità di agenti segreti impiegati dall'amministrazione nella campagna irachena, esponendoli alle rappresaglie del gruppo terroristico guidato da Osama Bin Laden. Su questa base fu formulata la prima richiesta di estradizione di Assange – posteriormente più volte modificata o integrata – nel dichiarato presupposto che egli fosse perfettamente consapevole dei pericoli che la pubblicazione avrebbe comportato.

Contemporaneamente alle accuse formulate nei confronti del giornalista da parte del governo USA, l'organo rappresentativo della pubblica accusa svedese (la *Swedish Prosecution Authority*) emise nel dicembre 2010 un ordine di arresto europeo per i delitti di violenza sessuale (dichiarati prescritti nel 2017, con conseguente rinuncia all'azione penale) ai danni di due donne, chiedendo al Regno Unito, nel quale Assange si trovava, l'estradizione. Questa, seppur concessa dalle autorità britanniche, non ebbe mai esecuzione perché il giornalista godeva dell'immunità di sede diplomatica in quanto ospitato nell'ambasciata di Londra dell'Ecuador. Lì si trattenne fino alla primavera del 2019, allorché fu tratto in arresto, con modalità sulla cui liceità sono state avviate indagini da parte dell'autorità giudiziaria spagnola, dalla polizia inglese per la violazione di disposizioni sulla libertà condizionata. Da allora, e fino alla fine del giugno 2024, Assange è stato trattenuto presso le prigioni inglesi, in attesa della pronuncia definitiva della magistratura sulla richiesta di estradizione per rispondere di 18 capi d'accusa formulata dal governo statunitense. Con una pronuncia del dicembre del 2021 della High Court in composizione collegiale è stata

⁶ «A multi-jurisdictional organization to protect internal dissidents, whistle-blowers, journalists and bloggers who face legal or other threats related to publishing».

accolta la richiesta del governo richiedente di annullamento della pronuncia del giudice distrettuale del gennaio precedente di iniziale rigetto della richiesta di estradizione in considerazione delle possibili pulsioni al suicidio che la detenzione in un carcere americano di massima sicurezza avrebbe potuto provocare in una psiche già molto provata come quella di Assange. Rimessa, pertanto, la causa al primo giudice, questi aveva accolto la domanda di estradizione, disponendo l'invio degli atti al ministero dell'interno per l'emanazione dell'ordine di esecuzione, poi emesso nel 2022.

L'estradando ha, quindi, chiesto alla High Court in formazione monocratica l'autorizzazione ad impugnare l'ordine di estradizione: con pronuncia del giugno 2023 del giudice Swift la richiesta è stata rigettata in esito ad un procedimento puramente cartolare (*on papers*) e senza la partecipazione delle parti attraverso la discussione orale.

Contro l'ordine di estradizione conseguente all'autorizzazione all'extradizione emanata nel 2022 è stato, infine, proposto da Assange ulteriore ricorso, deciso nel marzo 2024 con la sentenza cui è dedicato il presente studio, alla High Court in formazione collegiale (la Presidente della King's Bench Division Sharp ed il giudice Johnson): più esattamente il ricorso ha avuto ad oggetto l'autorizzazione ad impugnare davanti al giudice d'appello tale ordine.

3. Il contesto di svolgimento del giudizio del 2024 davanti la High Court inglese

La sentenza della High Court in commento rende sin dall'inizio chiaro che, in effetti, il ricorso ad essa sottoposto, sebbene riproponga formalmente il tema dell'autorizzazione all'impugnazione della decisione di accoglimento della domanda di estradizione del giudice distrettuale *Baraitser* in sede di rinvio, è in effetto diretto contro tale provvedimento, di cui è stato contestato il merito con nove motivi, tre dei quali soltanto, come si vedrà, sono stati giudicati fondati, con la conseguenza dell'accoglimento della domanda autorizzatoria all'impugnazione.

La prima questione che occorre affrontare ai fini della determinazione dell'oggetto e del perimetro del giudizio in questione riguarda proprio i limiti dell'intervento della High Court sul ricorso dell'estradando e le condizioni in astratto necessarie per il suo accoglimento in relazione allo scopo ed ai presupposti dell'extradizione alla luce della normativa inglese in materia costituita dallo *Extradition Act* del 2003. Non è casuale che la prima preoccupazione della corte sia stata quella di muoversi in un non semplice equilibrio tra due sponde che altrimenti sarebbero rimaste irrimediabilmente distanti e tra loro irriducibili ad unità: quella della compatibilità della pronuncia con il fondamento solidaristico e di cooperazione internazionale che sta alla base dell'extradizione e l'altra della conciliabilità dell'istituto con le fondamentali regole di natura pattizia, ma in sostanza simmetriche a quelle appartenenti al dominio del diritto internazionale consuetudinario cogente, volte a tutela dei diritti fondamentali della persona. La rigorosa delimitazione del

⁷ Sulla sequenza procedimentale si può vedere M. SERIO, *Extradizione e diritti umani. Riflessioni sulla sentenza della High Court inglese nel caso Assange*, in *Questione Giustizia on line* del 3 agosto 2022.

punto di incontro tra queste esigenze spiega la grande cautela con la quale la High Court si è mossa, senza per questo rinunciare ad innalzare una solidissima barriera a difesa dei diritti umani minacciati dalla consegna di cittadini a paesi stranieri che non presentino garanzie sufficienti di protezione integrale di tali categorie di diritti, quali, in particolare, assicurati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950, trasposta nel Regno Unito grazie allo *Human Rights Act* del 1998, entrato in vigore nell'ottobre di due anni dopo.

Ed invero, la premessa concettuale che accredita la pronuncia di una affidabilità intrinseca, sottraendola al sospetto del cedimento all'onda emotiva, è ineccepibilmente delineata nel senso della valorizzazione dell'extradizione come condivisibile manifestazione di un disegno cooperativo in ambito internazionale (“comity”) orientato al fine di consentire al paese che la richiede di sottoporre a processo o all'espiazione della pena già inflitta una persona che a vario titolo si trovi nel territorio di quello destinatario della richiesta. Questa tendenza, largamente circolante nella comunità internazionale, è stata irrobustita con una base di diritto interno costituita dai risultati delle conclusioni raggiunte nel 2015 dalla commissione parlamentare sull'extradizione istituita presso la House of Lords⁸ secondo cui è tipico dei procedimenti di estradizione che ogni paese accetti “fino ad un certo punto” le regole del processo penale di altri paesi. E ciò alla luce della natura cooperativa dell'istituto operante in forza di accordi bilaterali. Nell'individuazione dei margini di operatività della suddetta accettazione la High Court assegna un posto di rilievo alla Convenzione europea del 1950, che sostanzialmente gioca il ruolo di un possibile controlimite, come è effettivamente accaduto nel caso di specie. Del resto, il meccanismo dell'extradizione corre lungo il binario della leale reciprocità, abbandonato il quale cesserebbe la concreta applicabilità dell'istituto. Proprio allo scopo di garantire l'incanalamento delle richieste di estradizione nell'alveo della stretta legalità sin dal 1870 il parlamento inglese si è dotato di leggi in materia, l'ultima delle quali è appunto l'*Extradition Act* del 2003. Questo si esprime chiaramente disponendo che il diniego di estradizione potrà solo conseguire alla ricorrenza delle specifiche condizioni ostative in esso previste (quali la contrarietà alle previsioni dello *Human Rights Act* 1998 e, in via genetica, alla Convenzione del 1950), la cui assenza, al contrario, rende dovuto l'accoglimento della richiesta.

Così inquadrato il contesto normativo in cui inscrivere la fattispecie, è stato affrontato il tema processuale, di diretta afferenza a presupposti e condizioni legittimanti l'accoglimento dell'istanza autorizzativa della proposizione dell'impugnazione dell'assenso giudiziale – poi trasfuso nell'apposito decreto ministeriale – all'extradizione. Questione, ovviamente, centrale nell'economia della decisione ed ancorata all'accertamento della erroneità delle pronunce della autorizzazione alla cui impugnazione davanti al competente giudice d'appello si tratta. Il punto merita una particolare attenzione per la peculiarità, che da esso si trae, del sistema processuale inglese delle impugnazioni. Esso, in realtà, esibisce un non lieve grado di promiscuità concettuale tra l'impugnazione vera e propria, intesa nella sua

⁸ *Select Committee on Extradition Law*, secondo rapporto della sessione 2014-2015 pubblicato nel marzo 2015.

prospettiva rescissoria, ed il preliminare momento autorizzativo alla relativa proposizione. Ed infatti, sebbene nominalmente distinte, le due operazioni generano nella loro concreta declinazione il serio pericolo della sovrapposizione e, in ultima analisi, della loro indistinguibilità. Non si vede una realmente perspicua linea di confine tra di esse, quando la seconda – che dovrebbe essere esclusivamente dedicata alla delibazione in astratto della sussistenza dei requisiti autorizzativi – si trasforma di fatto nella valutazione specifica della fondatezza delle ragioni dell'accoglimento nel merito della futura impugnazione, la cui decisione è, in sostanza, anticipata da parte di un giudice diverso da quello in futuro eventualmente designato⁹. Un precedente della stessa High Court del 2018¹⁰ è utile solo a chiarire lo spazio di intervento del giudice della (eventuale) impugnazione (e non anche di quello dell'autorizzazione) avendo affermato che, ai sensi della sezione 104 (3) della legge del 2003, questi possa statuire che il giudice distrettuale, che aveva accolto la domanda di estradizione, avrebbe dovuto emanare una decisione differente su una questione rilevante la quale, ove adottata, avrebbe recato come inevitabile conseguenza la liberazione dell'estraddando nel frattempo privato della libertà in pendenza del procedimento autorizzatorio.

Assunta questa prospettiva ben si spiega la precedente osservazione per cui in sostanza il procedimento svoltosi davanti la High Court abbia avuto come oggetto principale la erroneità della decisione della giudice distrettuale di accoglimento – in sede di rinvio da altro collegio della stessa High Court – della domanda di estradizione.

4. La piattaforma costitutiva della richiesta statunitense di estradizione e la difesa di Assange

L'impostazione sistematica data dalla High Court al tema devoluto alla propria cognizione, tutta incentrata sulla sostenibilità logica e giuridica della decisione autorizzativa dell'extradizione e della sua congruenza rispetto alla tavola dei principii e dei valori posti a presidio della persona (in primo luogo dal testo convenzionale), riconduce direttamente ed inevitabilmente alla disamina del fondamento della richiesta statunitense con particolare riguardo alla natura delle incriminazioni al cui avallo conferma avrebbe dovuto essere indirizzato il processo da celebrare nel paese richiedente. Perché l'accurata ponderazione delle accuse, riguardate nel loro aspetto possibilmente incidente sulla menomazione dei diritti umani dell'estraddando, costituiva la più sicura strada di accesso per sincerarsi dell'esattezza della prima decisione di accoglimento della richiesta. Questa, a seguito di progressive modificazioni dell'originaria struttura, era stata proposta con riferimento a 18 capi d'accusa – ciascuno prevedente una condanna non inferiore a 10 anni di reclusione – , presentava il comune denominatore della violazione di norme: a) disciplinanti l'accesso informatico a dati sensibili per la sicurezza nazionale; b) poste a salvaguardia della sicurezza nazionale nel caso di indebite propalazioni di dati ad essa relativi illecitamente conseguiti,

⁹ Ciò è tanto vero che, nel caso di specie, alla decisione autorizzativa della futura impugnazione ha fatto seguito la rinuncia alla richiesta di estradizione da parte del governo statunitense.

¹⁰ *Love v United States of America* (2018) EWHC 172 (Admin).

con particolare riguardo ad informazioni ottenute da cittadini iracheni ed afgani, infiltrati grazie all'opera dei servizi segreti americani, la cui vita sarebbe stata in pericolo a causa delle minacce di vendetta proclamate da gruppi di Talebani.

A ciascuna di queste imputazioni ha risposto il giornalista nelle varie fasi processuali sia confutandole nel merito sia additando il clima di terrore, instaurato ai suoi danni, che nella sua area esistenziale avrebbe trovato fertile terreno di coltura e disseminazione.

Il fulcro difensivo, la cui ricaduta è stata talmente vasta nel processo da formarne il vero elemento portante, è costantemente consistito nella doppia allegazione del preminente interesse pubblico alla diffusione (protetta dall'articolo 10 della Convenzione europea del 1950 e dal primo emendamento della Costituzione statunitense) delle notizie a beneficio della conoscenza di gravi atti criminali compiuti dall'amministrazione americana e, per altro verso, dell'assoluta carenza di qualsivoglia pregiudizio patito da chicchessia. Si aggiungeva che, al contrario, la divulgazione aveva consentito di salvare innumerevoli vite umane e contribuito all'avvio di procedimenti penali nei confronti degli autori dei delitti di cui si era data informazione, in particolare di quelli legati alla famigerata tecnica delle "extraordinary renditions"¹¹. Assange ha sempre denunciato il trattamento persecutorio, violento ed inumano posto in essere ai suoi danni da una "special CIA rendition team" nonché le modalità illecite e contrastanti con l'immunità diplomatica attraverso le quali egli era stato prelevato, mediante il decisivo apporto dell'impresa incaricata della sicurezza, dalla sede diplomatica ecuadoregna a Londra per essere condotto in una prigione inglese. Nei confronti della medesima impresa un testimone, garantito dall'anonimato, ha reso una dichiarazione scritta secondo cui essa si trovava in una posizione utile per fornire informazioni dalle quali sarebbero scaturite varie possibilità di assassinare Assange.

4.1 I motivi addotti per ottenere l'autorizzazione ad impugnare la decisione di estradizione

Come si è visto la struttura del procedimento autorizzativo dell'impugnazione della pronuncia di estradizione svoltosi davanti la High Court ricalca il modello proprio dei gravami in quanto il risultato prefissosi dal ricorrente è solo conseguibile attraverso la dimostrazione dell'erroneità del provvedimento e, più in particolare, in virtù della segnalazione di quelle specifiche fallacie argomentative senza le quali il primo giudice non avrebbe che potuto ordinare la liberazione dell'estraddando in luogo dell'esito opposto. È, pertanto, conseguenziale che la tecnica espositiva propria del ricorso debba seguire le medesime regole applicabili ai giudizi di impugnazione veri e propri e, quindi, snodarsi in singole, analitiche censure mosse alla pronuncia contro cui si chiede l'autorizzazione a proporre una successiva impugnazione ad effetti caducatori. Ed infatti, il ricorso di Assange

¹¹ Su cui si veda la durissima sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2016 in *Nasri and Ghali v Italy* (n. 44883/09), preceduta da quella in *El Masri v Macedonia* del 2013 emanata dalla Grande camera della stessa Corte la quale condannò lo stato convenuto a risarcire un cittadino tedesco illegalmente consegnato alle autorità statunitensi in vista della "extraordinary rendition" all'Afghanistan. Sul tema, con riguardo al noto caso *Abu Omar*, è intervenuta con nettezza la Corte costituzionale con sentenza 24 del 2014 in materia di limiti del segreto di Stato.

si è caratterizzato per la deduzione di nove distinti motivi di denuncia dell'erroneità della decisione di estradizione del giudice distrettuale. Segue adesso la loro succinta enunciazione: successivamente la ricerca si concentrerà, per ragioni di concisione, unicamente sui tre accolti: e cioè, rispettivamente, il quarto come riflesso diretto dell'accoglimento di quello successivo, il quinto ed il nono.

Il primo motivo ha avuto ad oggetto la lamentata violazione delle disposizioni del trattato bilaterale di estradizione tra Regno Unito e Stati Uniti d'America che la vieta in caso di delitti politici, quali quelli contestati all'estrando.

Il secondo motivo ha censurato l'accoglimento della richiesta di estradizione in quanto avente ad oggetto delitti riflettenti opinioni di carattere politico, in dispregio del precetto posto dalla sezione 81 (3) dell'*Extradition Act* del 2003.

Il terzo motivo ha denunciato l'incompatibilità dell'extradizione con l'articolo 7 della Convenzione Europea del 1950 che, in omaggio al principio di legalità, esclude la possibilità di irrogare pene in difetto di apposita previsione di legge.

Il quarto motivo ha segnalato l'incompatibilità dell'extradizione con l'articolo 10 della CEDU che tutela la libertà d'espressione.

Il quinto motivo ha lamentato la violazione della sezione 81(b) dell'*Extradition Act* del 2003 sotto il profilo che nel giudizio da svolgersi nello stato richiedente l'extradizione si sarebbe potuto verificare un pregiudizio nei confronti dell'imputato in ragione della sua nazionalità straniera.

Il sesto motivo si è incentrato sulla prospettica violazione delle regole del giusto processo che si sarebbe potuto celebrare negli Stati Uniti, con conseguente lesione del principio posto dall'articolo 6 della Convenzione europea.

Il settimo motivo ha denunciato la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione stabiliti rispettivamente a protezione del diritto alla vita ed in funzione proibitiva di trattamenti inumani e degradanti.

L'ottavo motivo ha ribadito la contrarietà della decisione di estradizione alle regole generali del trattato bilaterale che la vietano nel caso di delitti politici.

Il nono motivo ha segnalato la preclusione all'extradizione determinata dalla necessità di protezione degli imputati dalla pena di morte.

4.2 I tre motivi di ricorso accolti

Si è anticipato che solo tre dei nove motivi sono stati accolti dalla High Court che, su questa base, ha concesso l'autorizzazione ad impugnare la precedente decisione di impugnazione. Essi vanno partitamente analizzati.

4.2.1 La violazione dell'articolo 10 della CEDU in tema di libertà di espressione

Il quarto motivo di ricorso è stato basato sulla violazione dell'articolo 10 della CEDU regolante la libertà di espressione, cui corrisponde il primo emendamento della Costituzione americana, che la celebrazione del processo contro Assange negli Stati Uniti

per i reati contestatigli potrebbe causare. La censura ha sì trovato accoglimento, ma, come già detto, unicamente perché riflesso indiretto della dichiarata fondatezza del quinto motivo. Questo, a propria volta, sviluppa la tesi che esclude – anche sulla base di precisi elementi fattuali – la possibilità che pure i cittadini stranieri si avvalgano della protezione del primo emendamento della Costituzione, richiamato, in concorso con l’articolo 10 della CEDU, in seno al quarto motivo. A fini illustrativi appare, pertanto, necessario cogliere i nessi che legano le due censure per dedurne l’attitudine della seconda ad influenzare positivamente la precedente, che altrimenti sarebbe stata giudicata priva di pregio dirimente.

È noto che la norma include nel proprio cerchio di protezione anche il diritto di diffondere informazioni senza interferenze di pubbliche autorità: l’argomento è stato utilizzato dalla difesa del ricorrente per sostenerne la violazione in caso di estradizione. Esso, tuttavia, dopo un puntuale percorso ricostruttivo degli orientamenti giurisprudenziali interni e sovranazionali, non ha superato il test della sua intrinseca capacità dimostrativa dell’errore nel quale sarebbe incorsa la prima giudice. E ciò perché la tutela invocata, sotto l’ombrello protettivo dell’art.10, a favore di giornalisti e denunciatori anonimi (“*whistle-blowers*”) non può ritenersi di carattere assoluto, cioè illimitato, ma soggetta a limiti, quale la difesa della sicurezza nazionale, del tutto atti a bilanciare il diritto alla libera informazione ed espressione del pensiero. La High Court ha cercato, ottenendolo, il conforto della giurisprudenza di Strasburgo ed in particolare di un recentissimo precedente della Corte europea dei diritti dell’uomo¹², cui sarà dedicata la parte finale della ricerca. In questa sentenza è stato, bensì, fissato il principio della meritevolezza della tutela, a favore di dipendenti pubblici e privati, della libertà di espressione nei luoghi di lavoro, pur soggetta a specifiche condizioni. Nell’identificazione di tali fattori condizionanti la piena copertura dell’articolo 10 la Corte europea ne ha isolato un congruo numero, riconoscendone la necessità di concreta ricorrenza. Tra essi vanno ricordati: la possibilità o meno di avvalersi di canali comunicativi diversi da quello adottato per la diffusione di una determinata informazione; l’interesse pubblico all’informazione stessa; l’autenticità di questa; il pregiudizio eventualmente subito dal datore di lavoro; la buona fede dell’informatore; la gravità della sanzione inflittagli in conseguenza della provalazione. La High Court ha complessivamente reputato che tali condizioni positive non fossero presenti nel caso di specie e che, in ogni caso, di fronte ad essi si ponessero in funzione antagonista altri elementi collegati alla pubblicazione delle informazioni, quali il pericolo per la sicurezza nazionale, la perdita di credibilità dei servizi segreti, il pregiudizio economico e reputazionale per le persone identificate in relazione ai fatti denunciati. Traccia di questi fattori controbilancianti il valore espresso dall’articolo 10 è stata rinvenuta in articoli di autorevole stampa internazionale (*The Guardian, The New York Times, El Pais, Der Spiegel, Le Monde*) che concordemente proclamavano la grande pericolosità per la sicurezza nazionale della pubblicazione delle scottanti notizie veicolate attraverso Wikileaks. Altra robusta

¹² *Halet v Luxembourg* del 2023.

prospettazione è stata offerta a sostegno del motivo di ricorso in esame da Assange: essa non ha colto nel segno¹³. In particolare, la difesa ha fatto leva sulla nota deduzione della patente violazione di diritti nascenti dalla Convenzione del 1950¹⁴ impeditiva dell'extradizione. Il punto di partenza per l'analisi in materia è notoriamente costituito, sia per la congruità del principio espresso sia per il prestigio di chi l'ha pronunciato, dall'opinione di Lord Bingham of Cornhill in un caso-guida deciso nel 2004 dalla House of Lords¹⁵. Si disse allora che la ragione per la quale il patente diniego o la grossolana violazione (NdA di un diritto convenzionale) vanno presi in considerazione consiste soltanto nel fatto che – nell'ipotesi in cui il diritto venga completamente negato o sostanzialmente disconosciuto nel paese di destinazione (NdA dell'estraddando) – ben può dirsi che il trasferimento nel paese straniero dia vita all'inadempimento degli obblighi convenzionali degli stati contraenti quale che possa essere l'interpretazione o quali che siano gli argomenti spesi a sostegno delle ragioni del paese richiedente¹⁶. Ora, nel percorso motivazionale della High Court risuonano molto nitidamente quelle parole e, ancor di più, l'assetto logico che le sorregge, conducendo a conclusioni opposte a quelle auspiccate dal ricorrente. In sintesi, è stato escluso il “*flagrant denial*” alla luce di un doppio ordine di ragioni eterogenee. In primo luogo, il presidio dell'art. 10 della Convenzione è perfettamente surrogabile dal primo emendamento (si vedrà, discutendo del quinto motivo, quanto l'osservazione rivesta primaria importanza nella decisione) della Costituzione americana, pienamente in grado di assolvere la funzione di garanzia della libertà di espressione del pensiero protetta in sede convenzionale. In secondo luogo, la High Court ha ritenuto, in coerenza con la classificazione della libertà in parola – alla stregua del ricordato precedente del caso europeo *Halet* – tra quelle di carattere non assoluto ma “*qualified*”, bisognose, cioè, di indici qualificanti sia in senso positivo (meritevolezza dell'interesse protetto) sia in senso negativo (assenza di controindicazioni di rango equivalente) e dimostrativi del fatto che tale carattere difettesse in ragione della gravità dei rischi connessi alla rivelazione dell'identità di persone operanti sotto copertura nei servizi segreti americani. Ma, ancor più perentoria è stata la conclusione secondo cui l'attività posta in essere da Assange non si accordava con i principi di un giornalismo responsabile («*tenets of responsible journalism*»).

Ad un primo sguardo potrebbe trarsi l'impressione che la vana aratura, da parte del ricorrente, del terreno della libertà assicurata dall'art. 10 CEDU come causa ostativa

¹³ Non ha costituito oggetto di impugnazione la statuizione del primo giudice che ha rigettato l'originaria eccezione secondo cui l'extradizione produrrebbe la lesione della cosiddetta “*dual criminality rule*”, ossia della inveterata regola del diritto inglese che esige che i reati per i quali si chiede l'extradizione siano perseguibili sia nel paese richiedente sia in quello destinatario della richiesta. È stato, infatti, ritenuto che entrambi gli ordinamenti prevedessero le medesime figure delittuose, il cui perseguimento non avrebbe, d'altro canto, dato vita a contrasto con l'art. 10 CEDU.

¹⁴ «*Flagrant denial to a qualified Convention right*».

¹⁵ *Regina v Special Adjudicator ex parte Ullah* (2004) UKHL 26.

¹⁶ «*The reason why flagrant denial or gross violation is to be taken into account is that it is only in such a case—where the right will be completely denied or nullified in the destination country— that it can be said that removal will breach the treaty obligations of the signatory state however those obligations might be interpreted or whatever might be said by or on behalf of the destination state*».

all'extradizione equivalesse al fallimento dell'intera architettura difensiva fondata sulla compressione di diritti fondamentali di origine convenzionale. In effetti, la ragionata pronuncia della High Court sembra essere adeguatamente riuscita nell'intento di trovare un punto di equilibrio tra la tensione garantista dei diritti umani convenzionalmente riconosciuti e le pulsioni securitarie per il cui soddisfacimento con tanta grinta si era sempre battuto il governo statunitense. Ed il giusto dosaggio è stato sublimato attraverso un intelligente passaggio nel quale si è affermato che il fine cui ispirare il proprio giudizio dovesse essere quello del recupero di una visione funzionale della tutela dei diritti umani dell'extradando, cioè dell'accurata ricerca di fonti normative idonee ad impedire che all'extradizione corrispondesse la loro plateale violazione in danno dell'extradando: da qui l'elevamento del primo emendamento della costituzione statunitense a baluardo e punto di riferimento, con le importanti conseguenze di cui ora ci si occuperà.

4.2.2 Il pregiudizio in danno dell'extradando in ragione della sua nazionalità straniera

L'esame del quinto motivo di ricorso si rivela di importanza essenziale nella trama motivazionale. La relativa censura è stata formulata avendo come riferimento la sezione 81(b) dell'*Extradition Act* del 2003 che previene la possibilità di estradizione nell'ipotesi che il processo da svolgersi nel paese richiedente possa recare pregiudizio all'extradato a causa della sua nazionalità straniera. Le preoccupazioni di Assange hanno radice in alcuni elementi di fatto – refluenti sulle conseguenti valutazioni di diritto – incontrovertibilmente documentati che la High Court ha elevato ad indici dimostrativi della concreta probabilità dell'effettiva realizzazione del pregiudizio temuto. Il primo sintomo prognostico della mancata fruibilità nel processo americano eventuale della determinante garanzia del primo emendamento è stato ravvisato nella dichiarazione resa in sede stragiudiziale dal rappresentante della pubblica accusa statunitense che aveva espressamente negato che ai cittadini stranieri competesse quella tutela di ordine costituzionale. Concetto rafforzato da analoga affermazione effettuata nell'aprile 2017 dall'allora direttore della CIA, Mike Pompeo, che in seguito sarebbe stato nominato Segretario di Stato durante l'amministrazione Trump. Egli, infatti, così si espresse: l'extradando non gode di alcuna delle libertà sancite dal primo emendamento perché non è cittadino americano. Il concorso di queste circostanze darebbe corpo, secondo il ricorrente, al timore che il processo americano si sarebbe svolto con la privazione dei diritti costituzionalmente previsti dal primo emendamento. La tesi, riproposta davanti la High Court, non aveva avuto successo davanti al giudice distrettuale che l'aveva ritenuta infondata alla stregua di un giudizio di fatto fondato sulla affermata irrilevanza delle due circostanze prima descritte in quanto inidonee a dimostrare che il giudizio americano sarebbe stato per il prospettico imputato negativamente influenzato dalla sua nazionalità straniera. Del tutto diverso è stato l'approccio seguito dalla High Court in punto di diritto. Ed infatti, la stessa, pur rilevando che la questione da decidere era di fatto in quanto vertente su un profilo afferente alla legge straniera applicabile, ha, tuttavia, sottolineato la peculiarità della questione stessa («*a question of fact of a peculiar kind*») rispetto alla quale ben potrebbe giustificarsi l'intervento di un giudice

in sede di impugnazione del provvedimento del giudice del grado inferiore¹⁷. Su questo presupposto la High Court ha attribuito valore chiarificatore della posizione di cittadini stranieri sottoposti alla giurisdizione statunitense in procedimenti nei quali potrebbe agitarsi il tema dell'applicabilità di norme costituzionali ad una sentenza della US Supreme Court¹⁸ in cui fu affermato, per bocca dell'estensore Kavanaugh, che vige una consolidata regola che non riconosce ai cittadini stranieri, presenti in un territorio straniero, la titolarità di diritti che trovino fonte nella costituzione statunitense¹⁹. Tirando le somme di questo complesso intreccio fattuale e giuridico la High Court ha concluso che, anche in considerazione della particolare qualità professionale delle persone (il titolare dell'azione penale ed il capo della CIA) che avevano anticipato l'esclusione delle garanzie costituzionali per un cittadino straniero, dimorante in territorio straniero, come Assange, e dell'esistenza del precedente della Suprema Corte, era possibile prevedere che ciò avrebbe potuto portare ad un'applicazione nei suoi confronti delle garanzie offerte dal primo emendamento in una maniera differente, e sostanzialmente deteriore, rispetto a quella che sarebbe stata posta in essere a favore di un cittadino statunitense versante nelle medesime condizioni.

Ne è derivato un doppio ordine di conclusioni. La prima è stata quella di ritenere fondato il motivo e, di conseguenza, di autorizzare in base ad esso la proposizione dell'impugnazione contro l'originaria decisione di accoglimento della richiesta di estradizione. Il secondo risultato prodotto dal ragionamento della High Court è stato di accogliere anche il quarto motivo di ricorso concernente la violazione dell'art. 10 CEDU. Ed infatti, seppure, come visto, tale violazione non sia stata riscontrata in via autonoma e diretta, essa scaturisce come effetto meccanico della mancata applicazione prospettica del primo emendamento, ciò che fa risorgere la rilevanza della tutela dell'art. 10 in quanto norma corrispondente nel contenuto a quella costituzionale che, per le ragioni esposte, non sarebbe fruibile dall'estradando. In questo senso l'inapplicabilità di quest'ultima renderebbe, data l'omogeneità sostanziale, inapplicabile anche la norma convenzionale e, quindi, solleciterebbe la dichiarazione della sussistenza della specifica causa ostativa dell'estradizione ai sensi dell'*Extradition Act* del 2003.

4.2.3 Il divieto di estradizione discendente dall'insufficiente tutela rispetto al pericolo dell'inflizione della pena di morte

Con l'ultimo motivo di ricorso si sono con successo fatte valere le disposizioni di cui alle sezioni 94 e 95 della legge inglese fondamentale in tema di estradizione che la precludono nel caso di possibile inflizione nel paese straniero della pena di morte o di mancato rispetto del principio cosiddetto di "*specialty*", consacrato nella sezione 95 dell'*Extradition Act*, in base al quale la possibilità di estradizione è soggetta a regole cogenti che riguardano sia il tipo di reati per i quali si procede nel paese straniero sia altre forme di tutela che devono

¹⁷ Viene citato il precedente *Parkasho v Singh* (1968) P 233 con l'autorevole opinione del giudice Cairns.

¹⁸ *Agency for International Development v Alliance for Open Society International* (2020) 140 SC 2082.

¹⁹ «*It is long settled as a matter of American constitutional law that foreign citizens outside United States territory do not possess rights under the US Constitution*».

essere riconosciute all'estradando. Ricorrendo tali ipotesi, sul Segretario di Stato inglese incombe il dovere di ordinare la liberazione dell'estradando. La High Court ha ritenuto fondata la tesi della difesa in punto di rischio di imposizione, e successiva esecuzione, della pena di morte. Lo scenario di fronte al quale si è trovata la corte inglese era particolarmente frastagliato, anche se la stessa ha saputo adeguatamente governarlo. Da un lato, infatti, si collocavano due circostanze che astrattamente avrebbero potuto scongiurare il rischio; d'altro canto, erano acquisiti agli atti significativi elementi di segno opposto, in effetti ritenuti prevalenti sugli altri. Quanto alle prime, è stato osservato che nessuno dei reati contestati ad Assange contemplava, di per sé, la pena capitale; nella stessa direzione guardava l'assicurazione fornita nel precedente grado di giudizio dal governo americano che garantiva all'imputato la possibilità, al termine del processo, di trasferimento in Australia per scontare l'eventuale pena inflittagli dai giudici statunitensi. Al cospetto di questi elementi se ne ponevano altri di carattere elisivo. In primo luogo, erano state raccolte pubbliche dichiarazioni, riportate sia dalla stampa internazionale sia dagli organi di informazione "sociale", di figure di spicco della politica americana, quali Donald Trump, prima della sua elezione a Presidente, e di Sarah Palin, già candidata alla vice-presidenza, che auspicavano che ad Assange fosse inflitta la pena capitale in considerazione della gravità del tradimento della sicurezza nazionale perpetrato con la pubblicazione delle informazioni riguardanti le campagne in Iraq ed Afghanistan. Ed ancora, ha osservato la High Court in relazione all'assicurazione fornita dal governo richiedente, essa, pur essendo nello spirito contraria alla comminazione della pena di morte, non si sottraeva al rischio di un'interpretazione restrittiva della sua portata e, comunque, tale da precluderne in senso assoluto la inflizione. Ed allora, i giudici si sono pronunciati per la plausibilità del motivo di ricorso, e, quindi, per la solidità del suo fondamento nel successivo giudizio di impugnazione vero e proprio, enunciando una serie cumulativa di ragioni, qui di seguito passate in rassegna: a) la possibilità di formulazione in giudizio di accuse per le quali sia prevista la pena di morte; b) la pubblica richiesta, da parte di influenti politici, dell'imposizione di tale punizione in esito al processo americano; c) il fatto che il trattato bilaterale USA-UK al suo articolo 7 non precluda l'extradizione per reati punibili con la sanzione capitale; d) la circostanza che l'assicurazione governativa non copra esplicitamente dal pericolo della pena di morte.

5. L'articolazione della sentenza della High Court

In conclusione, il contenuto dispositivo della sentenza della High Court si dipana lungo il seguente percorso. Tre dei motivi di ricorso (il quarto, il quinto ed il nono) costituiscono di per sé validi fondamenti per la successiva impugnazione della originaria sentenza di accoglimento della richiesta di estradizione in quanto raggiungono l'obiettivo prefigurato. Essi, infatti, invocano la tutela del primo emendamento della costituzione americana, denunciano il possibile pregiudizio nascente dalla nazionalità straniera dell'estradando e, infine, paventano l'inflizione della pena di morte. Tuttavia, viene richiamato il principio

espresso dalla Divisional Court²⁰ della medesima High Court nel giudizio di impugnazione promosso dal governo richiedente contro l'originario rigetto, da parte della giudice distrettuale Baraitser, della domanda di estradizione, che riconosce il potere della corte competente su siffatte richieste di ammettere in ogni fase del giudizio le assicurazioni offerte dallo stato richiedente, pena l'ingiustificata protrazione della durata dell'intero procedimento che potrebbe arricchirsi dell'ulteriore fase dell'impugnazione del diniego dell'extradizione per mancato esame delle stesse assicurazioni²¹.

A questa stregua con la propria sentenza del 24 marzo 2024 la High Court ha sottoposto la propria autorizzazione in favore del ricorrente ad impugnare, in relazione ai tre motivi accolti, la decisione di estradarlo negli Stati Uniti alla condizione sospensiva della mancata presentazione entro i 55 giorni successivi, e, quindi, entro il successivo 20 maggio, di assicurazioni soddisfacenti, ossia idonee a fugare i timori espressi nei motivi stessi. La mancata presentazione (o, come sarebbe poi avvenuto, la rinuncia ad essa) delle assicurazioni avrebbe reso definitiva l'autorizzazione all'impugnazione della decisione di estradizione, mentre in caso positivo si sarebbe disposta la riapertura del contraddittorio tra le parti in ordine all'efficacia probatoria ed alla rilevanza decisoria delle assicurazioni.

6. L'epilogo del procedimento davanti la High Court

L'impatto emotivo ed in senso lato politico che la sentenza della High Court, solo in circoscritti ambienti pronosticata, ha provocato è stato molto alto anche in rapporto ai timori espressi dalla comunità internazionale per la sorte di Assange²². La pressione dell'opinione pubblica, alimentata anche dalla circolazione di notizie che destavano fondato allarme sulle condizioni fisiche e psicologiche del prigioniero ha probabilmente svolto un ruolo di persuasione morale verso il governo statunitense il quale ha rinunciato ad insistere nelle assicurazioni depositate nel termine giudizialmente fissato²³.

Il ritiro delle assicurazioni tempestivamente prestate ha fatto sì che si potesse considerata avverata e, pertanto, avverata la condizione dedotta in sentenza. Su tale presupposto, con ordinanza monocratica del 28 giugno 2024, la High Court, preso atto del mancato avvalimento, da parte del paese richiedente, della facoltà di insistere nelle assicurazioni

²⁰ *Government of the United States v Assange* (2021) EWHC 3313 (Admin).

²¹ «A court hearing an extradition case, whether at first instance or on appeal, has the power to receive and consider assurances whenever they are offered by a requesting state ... a refusal to accept the assurances in this case, on the ground that they had been offered too late, would be likely to lead only to delay and duplication of proceedings ...».

²² Solo in Italia, tra il luglio e l'agosto 2023, è stato sottoscritto da centinaia di persone impegnate nel mondo della giustizia un appello per la liberazione di Assange, oggetto di commento nella prima pagina del quotidiano La Stampa del 22 luglio 2023 da parte di V. ZAGREBELSKY, dal titolo «La lotta per Assange tutela il giornalismo». Sui lati oscuri dell'ordalia giudiziaria del giornalista e della sua creatura mediatica è utilissimo il riferimento al volume di STEFANIA MAURIZI, *Il potere segreto-Perché vogliono distruggere Julian Assange*, prefazione di KEN LOACH, Milano 2021.

²³ Nell'aprile 2024 il governo statunitense ha inviato a quello inglese per via diplomatica due assicurazioni. La prima, ritenuta soddisfacente dalla difesa di Assange, riguardante l'impegno alla non inflizione della pena di morte in caso di condanna; l'altra, giudicata, al contrario, vaga, afferente alla possibile applicazione del primo emendamento. Sul punto si può vedere B. ZAGARIS, *British High Court allows Assange to bring new appeal against U.S. extradition request*, e dottrina ivi citata alle note 1-8, in *International Enforcement Law Reporter*, 2024, 256 ss.

previste, ha congiuntamente disposto la liberazione di Assange, ancora in stato di detenzione; annullato la decisione di estradizione adottata dal Segretario di Stato; ordinato l'estinzione del procedimento con cancellazione delle udienze fissate per l'ipotesi di deposito delle assicurazioni stesse.

Nel frattempo, il giornalista ha raggiunto un accordo processuale con il titolare dell'azione penale negli Stati Uniti in forza del quale egli si è sottoposto, due giorni dopo aver lasciato la prigione inglese, al processo penale in un gruppo di isole del Pacifico rientranti nella giurisdizione di quel paese, le Northern Marian Islands (consensualmente scelte in quanto le loro corti erano accreditate di assoluta serenità di giudizio), in relazione ad un unico capo di accusa tra quelli originariamente contestatigli. In particolare egli si è dichiarato colpevole di aver agito in concorso con Chelsea Manning al fine di ottenere illecitamente e diffondere documenti riservati relativi alla sicurezza ed alla difesa nazionali, nella consapevolezza del pregiudizio che a queste la loro divulgazione avrebbe cagionato. Nell'ambito di questo negozio di diritto processuale, noto nell'esperienza americana come *"plea bargaining"*, la Corte lo ha dichiarato colpevole, condannandolo alla pena di 62 mesi di reclusione, corrispondenti a quelli effettivamente scontati nel Regno Unito. In considerazione di tale sentenza, prevedente anche il divieto per Assange di recarsi in futuro senza autorizzazione negli Stati Uniti d'America, si è definita ogni pendenza giudiziaria; egli ha potuto, pertanto, far ritorno in Australia, proprio paese d'origine.

Ha così avuto termine una vicenda di risonanza globale le cui ricadute sul piano giuridico sono molteplici e di grande rilievo, anche in termini di robustezza del sistema di garanzie che l'ordinamento inglese, in chiusura di un tortuoso itinerario processuale a fasi alterne, si è mostrato capace alla fine di assicurare in un'occasione in cui il tema delle libertà individuali ha impegnato le sue corti di giustizia.

7. Le reazioni dei giuristi inglesi: spunti per riflessioni finali all'insegna di un'auspicabile "koinè" europea in materia di libertà d'espressione

Si è ricordata all'esordio la vasta eco suscitata dai plurimi procedimenti penali promossi nei confronti del giornalista australiano in varie parti del mondo. La risonanza è andata accrescendosi in diretta proporzione della scottante materia nella quale si innestava il profilo giudiziario. La libertà di informazione, la inammissibilità di freni allo scorrevole flusso informativo, l'interesse pubblico allo scoperchiamento degli altarini del potere, la inarrestabile potenza dei mezzi tecnologici quali vettori di notizie, sono stati tutti insieme e ciascuno isolatamente considerato momenti di complessi e sparsi movimenti di opinione che si sono alternativamente incamminati lungo il versante prettamente giuridico e quello dell'aperto dibattito pubblico. Di questa commistione sono fedeli testimoni molti contributi che la dottrina e la pratica giuridica hanno versato sul tema con una ricca varietà di accenti, dai più rigorosi ai meno controllati dal punto di vista della partecipazione emotiva. Tuttavia, non sembra essere mai mancata la bussola di riferimento costituita dalla riconduzione delle considerazioni, anche le più caustiche, al recinto della giurisprudenza sui diritti umani. Una sicura conferma è data dall'intervista, risalente al 14 marzo 2022,

rilasciata da Mads Andenas²⁴, notissimo giurista norvegese di fama internazionale ed all'epoca Relatore speciale dell'ONU sulla tortura. Pronunciandosi sulla piega sfavorevole ad Assange – di cui era in corso il procedimento di estradizione – che la storia processuale stava prendendo, egli si espresse in termini molto risoluti affermando che il creatore di Wikileaks era vittima di una detenzione arbitraria ed esposto ad una illegale persecuzione giudiziaria nel Regno Unito. Opinione al tempo stesso impietosa ed altamente qualificata ma poggiante su una precisa considerazione di diritto, ossia che la protratta detenzione, per di più in un odioso regime di isolamento, in un penitenziario inglese fosse sin dall'origine priva di base giuridica in quanto traente spunto dall'accusa di condotte unicamente sussumibili sotto l'ombrello protettivo della libertà d'espressione. Ancor più pretestuoso appariva agli occhi dell'intervistato l'arresto eseguito per la violazione delle norme in materia di libertà condizionata malgrado l'insussistenza dell'addebito a causa della illecita intrusione delle forze dell'ordine in una sfera abitativa, l'ambasciata dell'Ecuador, protetta dall'immunità diplomatica. Si tratta, come è innegabile, di obiezioni di saldo sapore tecnico ma non per questo meno appassionate in termini di afflato civile, autentica cifra contraddistintiva delle numerose e determinate campagne favorevoli alla liberazione di Assange. Della loro efficacia deterministica della recente soluzione processuale che ha finalmente condotto alla liberazione del giornalista parla chi²⁵ nota entusiasticamente che alla fine proprio questi incessanti ed indomiti movimenti hanno saputo produrre il risultato di costringere l'amministrazione Biden a venire a patti con Assange attraverso la proposta del citato accordo processuale²⁶. I commentatori hanno concordemente, e comprensibilmente, insistito sulla importanza, ai fini della liberazione di Assange, della pressione mediatica che, difendendo la sua causa, ha segnato un punto irretrattabile di vantaggio per la libertà di espressione. Si è, infatti, sostenuto che quando, al contrario, come pure è accaduto nel caso in questione, il giornalismo tradisce la propria funzione e collude con i governi sono lo spirito stesso della professione ed i principi democratici a finire sotto attacco²⁷. Il grave ritardo, addebitabile alle corti inglesi che hanno impiegato 5 anni per concludere, dopo una serie di pronunce contraddittorie, il procedimento di estradizione, con cui si è realizzato l'esito liberatorio è vivacemente sottolineato da chi si avvale per raggiungere questa conclusione dell'opinione di un giornalista conosciuto²⁸. L'ammissione di colpa – pur reputata insussistente – effettuata da Assange, in esecuzione dell'accordo stipulato con il governo statunitense, in relazione ad un unico capo di accusa, ha dato modo ad un commentatore di lodarne il coraggioso comportamento, a differenza di quello tenuto da quanti, titolari di responsabilità pubbliche, erano stati raggiunti dalle denunce di

²⁴ *An inconvenient dissident: Human rights activism in the case of Julian Assange*, in *Acting up*, 2023, 829 ss.

²⁵ D. LINDORF, *Assange is finally free as America, Britain, Sweden and Australia are shamed*, *Counterpunch*, 28 giugno 2024, on line.

²⁶ Sulla stessa lunghezza d'onda concettuale si pone B. KAMPMARK, *Assange's return to Australia: the resentment of the hacks*, in *loc. ult. cit.*, 4 luglio 2024 on line, in cui si ricostruisce con dovizia descrittiva l'intero cammino processuale transazionale patito dal giornalista.

²⁷ B. NIMRI AZIZ, *Sometimes the impossible happens*, *Counterpunch*, 4 luglio 2024 on line.

²⁸ E. OTTENBERG, *A dark chapter closes: Julian Assange goes free*, *loc. cit.*, 12 luglio 2024, on line, che cita le parole del giornalista Mark Kemand.

Wikileaks e persevererebbero nella commissione di crimini di guerra²⁹. Secondo il pensiero di un quotato giornalista inglese indipendente, il destino e l'esempio di Assange, rivolto alla prevenzione di altri, sanguinosi conflitti internazionali, dovrebbero essere assimilati ed avvinti in un'unica sorte, a quello che si combatte a Gaza³⁰.

Sarebbe però un errore prospettico ed una seria sottovalutazione dell'intrinseco valore di queste dure posizioni ove se ne trascurasse il loro stretto legame ad indirizzi giurisprudenziali di particolare autorevolezza e di non comune chiarezza espositiva che, per queste pregevoli caratteristiche, hanno saputo svolgere il ruolo di guida sia nel processo decisionale sia in quello di orientamento dell'opinione pubblica non adeguatamente provvista di cognizioni giuridiche.

Si è già rammentata l'importanza attribuita dalla sentenza della High Court, che ha in sostanza decretato la liberazione di Assange, ad una pronuncia del 2023 della Corte europea dei diritti umani nel già citato caso *Halet c Lussemburgo*³¹. Per più di una ragione il caso va approfondito. Da un primo punto di vista, appare subito evidente che ad esso la High Court ha attribuito grande importanza quale modello ispiratore della propria decisione. Questa, infatti, si è immessa senza esitazioni nel largo solco (della protezione) dei diritti umani la cui somma promozione non può che celebrarsi proprio davanti i giudici di Strasburgo. Ma la sentenza della Corte EDU esibisce ulteriori motivi di interesse. Ve ne è uno, intanto, di carattere estrinseco, ma non per questo di minor significato. Ed infatti, la decisione del caso *Halet* che ha così largamente influenzato nell'anno successivo la High Court è stata adottata dalla Grande Camera in riforma di quella, risalente all'11 maggio 2021, di una camera semplice. I fatti di causa presentavano una non trascurabile affinità con quelli da cui muovevano le accuse ad Assange: almeno dal punto di vista dei principi che ne facevano da cornice. Ed infatti, il ricorrente nei confronti di una sanzione pecuniaria di 1000 euro comminatagli da un giudice lussemburghese per la rivelazione di documenti riservati del settore pubblico era il dipendente di una società multinazionale, la *PricewaterhouseCoopers* (PWC) operante nel campo delle consulenze fiscali. In particolare, essa era specializzata in materia di rimborsi, detrazioni, agevolazioni tributarie a favore della propria clientela, prevalentemente formata da grandi imprese radicate nella scena internazionale. Tali benefici erano, a propria volta, il frutto di accordi raggiunti con le autorità lussemburghesi competenti. La documentazione attestante i vantaggiosi effetti di taluni di questi accordi per i clienti della PWC era stata inizialmente ed indebitamente trasmessa da un altro ex dipendente della società ad un giornalista: la successiva pubblicazione, avvenuta nel 2011, delle informazioni aveva dato luogo ad un grosso scandalo noto come Luxleaks. A seguito di questa prima ondata di notizie il ricorrente, ancora impiegato presso la PWC, si determinò a consegnare allo stesso giornalista 16 ulteriori documenti riguardanti siffatti accordi: anche di tale flusso informativo fu dato

²⁹ H. SCHLANGER, *An innocent man pleads guilty, while the criminals he exposed are still committing war crimes*, in *Executive Intelligence Review*, 2024, 29 ss.

³⁰ J. COOK, *War on Palestine. How the fates of Gaza and Julian Assange are sealed together*, in *Pacific Journalism Review*, 2024, 14 ss.

³¹ (GC) 21884/18.

risalto mediatico nel corso di un programma televisivo dedicato ad una seconda “*Cash investigation*” andato in onda nel 2013, cioè un anno dopo la prima trasmissione sul tema. Il ricorrente, dopo essere stato identificato, fu licenziato e sottoposto a procedimento penale conclusosi con la condanna alla pena pecuniaria prima indicata. Diversa fu la sorte dell’altro dipendente della multinazionale: allo stesso, infatti, la corte penale attribuì l’immunità connessa alla sua qualità di “*whistleblower*”, ossia di informatore anonimo protetto, appunto, in ragione dell’utilità delle sue informazioni, dall’accusa addebitatagli³². Nel primo grado di giudizio davanti la Corte EDU, avente ad oggetto l’accertamento della violazione dell’articolo 10 della Convenzione del 1950 sotto il profilo della lesione del diritto di libertà di espressione e di informazione, la Camera adita, con una maggioranza di 5 a 2, rigettò il ricorso ritenendo che la rivelazione dei documenti riservati non identificasse un sufficiente interesse pubblico alla loro diffusione di rilevanza tale da controbilanciare il pregiudizio sofferto dal datore di lavoro. La sanzione applicata fu, per altro verso, ritenuta proporzionata al fatto.

Su istanza dell’originario ricorrente il caso fu devoluto alla cognizione della Grande Camera. Questa, nel febbraio 2023, con una maggioranza di 12 voti a 5 (ma 4 di questi ultimi, tra i quali il Giudice italiano Raffaele Sabato, furono espressione di un’opinione dissenziente limitata ad un singolo punto dell’opinione prevalente), ha affermato l’avvenuta violazione da parte dello stato convenuto dell’art. 10 CEDU e lo ha condannato al risarcimento nella misura di 15.000 euro a favore del ricorrente oltre che al pagamento delle spese generali per 40.000 euro. È stata, al contrario, rigettata la domanda tendente ad ottenere l’equa soddisfazione (“*just satisfaction*”). Il ragionamento della Corte dei diritti umani è stato molto accurato, attento alle circostanze del caso concreto oltre che ai propri principi, ed ha così incoraggiato la High Court a prenderlo a mutuo.

Gli elementi caratterizzanti il caso *Halet* possono così riassumersi: il suo svolgimento nell’ambito di un rapporto di impiego privato, la preesistenza di obblighi contrattuali di mantenimento del segreto lavorativo incombente sul dipendente, la già attuata divulgazione di altri dati analoghi ad opera di una persona diversa dal ricorrente. Ponendo sui piatti di un’ipotetica bilancia della giustizia questi fattori eterogenei la Corte di Strasburgo ha osservato che nella fattispecie non si poneva tanto un problema di interessi in conflitto (doveri contrattuali v libertà di informazione), quanto di loro temperamento sotto l’egida dell’art. 10. Ingaggiato questo compito la Corte a maggioranza non si è mostrata reticente nel reputare che la bilancia pendesse a favore del pubblico interesse all’informazione, al cui soddisfacimento la condotta del ricorrente aveva contribuito in modo essenziale. Ad aggravare il giudizio di inconciliabilità della sentenza penale di condanna pronunciata dal giudice dello stato contraente nei confronti del ricorrente stava anche la circostanza, opportunamente soppesata dalla Corte EDU, che questi avesse, in

³² In *Halet* la Corte EDU osserva che manca a livello sovranazionale un’inequivoca definizione giuridica della nozione di “*whistleblower*”. Questo non ha, tuttavia, impedito alla stessa Court, pur riluttante ad impegnarsi in un’operazione tassonomica troppo rigida, ad elaborare una serie di regole applicative dalle quali ha tratto impeto la decisione di singoli casi: *Gujja c Moldova*, deciso dalla Grande Camera il 12 febbraio 2008 (C-14277/04), relativo ad un pubblico dipendente ne è esempio.

effetti, ricevuto in precedenza un'altra, ben più dura punizione, consistente nel licenziamento. Il cumulo delle sanzioni, civile e penale, finiva, pertanto, per porsi in contrasto con i dettami più elementari del principio di proporzionalità. Questa la scaturigine della statuizione finale di acclarata violazione dell'articolo 10 della Convenzione da parte dello stato lussemburghese.

La ragione di questa divagazione e del ritorno ad un terreno già esplorato dalla High Court risiede in ciò: seppure l'occasione per la pronuncia inglese sia stata del tutto contingente in quanto afferente ad un procedimento con oggetto del tutto diverso, è assolutamente incontrovertibile la rilevanza che, per il suo esatto inquadramento dogmatico non meno che per la sua soluzione pratica, ha rivestito il tema della libertà di espressione e, per effetto naturale, di informazione. Quel che, al di là della brillante conclusione del caso Assange in senso conforme ad estesissime aspettative, può cogliersi in una prospettiva più ampia di dialoghi inter-ordinamentali è il fatto che i giudici inglesi non siano rimasti culturalmente e psicologicamente vittime del grave arretramento causato non solo dalla Brexit ma, anche e soprattutto, dai suoi corollari legislativi³³. È indiscutibilmente benefico l'apporto della giurisprudenza inglese, in primo luogo di quella della Supreme Court con lungimiranza guidata da due giudici di formazione romanistica, il Presidente Lord Reed ed il suo vice Lord Hodge, entrambi scozzesi, indirizzata a non recidere i nessi storico-giuridici con gli ordinamenti continentali ed a continuare ad abbeverarsi alle fonti di una "koinè" di rasserenanti principi che rinvergono la loro culla nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950. Solo il concreto invero di tali principi nella vita quotidiana degli stati membri, come la dilaniante storia dei procedimenti riguardanti Paul Julian Assange dimostra, può garantire l'appaiamento del passo della civiltà giuridica con quello del progresso democratico europeo. Dal punto di vista sistematico il caso esaminato sembra potersi a buona ragione annoverarsi tra quelli che, muniti di un alto grado di difficoltà secondo gli indici qualificativi illustrati nella premessa, non per questo si risolvono in momenti alterativi del sistema, potendo – secondo la lungimirante intuizione di Lord Evershed³⁴ – al contrario trasformarsi in propellenti della evoluzione di un sistema giuridico e della promozione di valori e principi indissolubili perché rivolti alla protezione di diritti fondamentali.

³³ Ci si riferisce allo *European Union (Withdrawal Agreement) Act* del 2020, solo palliativamente addolcito dal coevo *European Union (Future Relationships) Act* 2020 rivolto ad incrementare il campo delle relazioni tra Regno Unito ed Unione Europea.

³⁴ V. nota 4.